

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1968.

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1968

relativa alla fissazione delle medie aritmetiche dei prelievi agricoli nei confronti dei paesi terzi, da servire di base per il calcolo del prelievo compensativo istituito in virtù dell'articolo 10 del trattato

(68/295/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la decisione della Commissione, del 14 ottobre 1963 ⁽¹⁾, modificata con decisione del 23 marzo 1967 ⁽²⁾, relativa alla circolazione delle merci ottenute in uno Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti che, nello Stato membro di fabbricazione, non sono stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, ovvero che hanno beneficiato di un rimborso totale o parziale di tali dazi o tasse,

vista la decisione della Commissione, del 13 ottobre 1967, relativa alla fissazione delle medie aritmetiche dei prelievi agricoli nei confronti dei paesi terzi da servire di base per il calcolo del prelievo compensativo istituito a norma dell'articolo 10 del trattato ⁽³⁾,

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1968; che, di conseguenza, le medie aritmetiche dei prelievi agricoli verso i paesi terzi ormai non serviranno più di base per il calcolo

del prelievo compensativo applicabile ai prodotti di competenza di tale settore;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sarà applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968; che occorre, quindi, fissare le medie aritmetiche relative ai prodotti di competenza di tale settore per il periodo dal 1° al 28 luglio 1968 secondo i criteri ritenuti nella decisione del 13 ottobre 1967,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati alla decisione della Commissione, del 13 ottobre 1967, relativa alla fissazione delle medie aritmetiche dei prelievi agricoli nei confronti dei paesi terzi da servire di base per il calcolo del prelievo compensativo istituito a norma dell'articolo 10 del trattato sono sostituiti dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1968.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 172 del 28. 11. 1963, pag. 2782/63.

⁽²⁾ GU n. 70 del 13. 4. 1967, pag. 1294/67.

⁽³⁾ GU n. 267 del 4. 11. 1967, pag. 7.

ALLEGATO

Medie aritmetiche relative ai prodotti soggetti al regime dei prelievi agricoli in virtù del regolamento n. 13/64/CEE ⁽¹⁾ per il periodo dal 1° luglio al 28 luglio 1968 incluso

Numero della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci	Medie aritmetiche dei prelievi agricoli in u.c./100 kg/peso netto
ex 04.02	Siero di latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso d'acqua inferiore od uguale al 5 % ed avente tenore in peso di materie grasse inferiore od uguale al 3 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio, di 25 kg o più	5,83
ex 04.02	Latte in polvere, senza aggiunta di zuccheri, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % ed avente tenore in peso d'acqua inferiore od uguale al 5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio, di 25 kg o più	41,66
ex 04.02	Latte in polvere, senza aggiunta di zuccheri, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore od uguale all'1,5 % ed avente tenore in peso d'acqua inferiore od uguale al 5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio, di 25 kg o più:	
	— destinato all'alimentazione del bestiame	17,50
	— altro	22,50
ex 04.02	Latte concentrato (altro che in polvere) senza aggiunta di zuccheri (latte evaporato) avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 25 %, in casse o cartoni di 96 scatole di un contenuto di 170 g	16,32
ex 04.02	Latte concentrato (altro che in polvere), con aggiunta di zuccheri, avente tenore in peso di materie grasse del 9 % ed avente tenore in peso di sostanza secca lattica uguale o superiore al 28 %, in casse o cartoni di 48 scatole di un contenuto di 400 g	32,30
ex 17.02 A	Lattosio raffinato, avente tenore in peso di zucchero lattico del 98,5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio	13,63
04.03	Burro:	
	— il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale al 5,5 %	136,83
	— altro	136,83
04.04	Formaggi e latticini	49,76

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

Media degli importi per 1 % di materie grasse da prendere in considerazione per il calcolo delle medie aritmetiche applicabili ai prodotti assimilati rientranti nel gruppo di prodotti n. 2 ai sensi dell'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio: 0,97 u. c.